



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO
Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO
tel. 0824 772643 -0824 772644 – 0824 772645
Cod. mec. bnic84300x – Cod.Fiscale 92051360623
e-mail bnic84300x@istruzione.it – pec bnic84300x@pec.istruzione.it
sito web <http://www.icmoscatibn.edu.it>



Ai Docenti Sec. I Grado della I.S.

Alla Segreteria Scolastica

Sito web

OGGETTO: Scrutini finali - Scuola Secondaria di I grado - anno scolastico 2021.2022.

Si richiamano di seguito le indicazioni operative e d'indirizzo in ordine alle previste operazioni di scrutinio finale.

Quadro di riferimento. Con la nota ministeriale prot.n. 699 del maggio scorso, viene rappresentato che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, ovvero tenendo a riferimento, per la scuola secondaria di primo grado, il D. Lgs. n. 62/2017. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Scrutini finali - competenze / procedure / adempimenti

Il processo di valutazione afferisce alla funzione docente in rapporto alla dimensione individuale e collegiale. All'esercizio della medesima funzione, nell'ambito dei criteri deliberati dagli organi collegiali, sono da ricondursi:

- la responsabilità della valutazione
- la cura della documentazione
- la scelta dei relativi strumenti

Si ricorda che, ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241, il procedimento di valutazione, si configura come un vero e proprio procedimento amministrativo e come tale deve essere chiaramente caratterizzato dalla massima trasparenza al fine di dare all'alunno stesso la possibilità di essere informato su tutto quanto ha contribuito ai risultati ottenuti e deve:

- Essere legittimo, ossia eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Individuare la responsabilità di tutti gli organi che vi sono implicati, sia individuali sia collegiali (consigli di classe/ collegio dei docenti), al fine di permettere, in caso di controversia, di identificare il soggetto o i soggetti tenuto o tenuti a rispondere per eventuali inadempienze;
- Essere rispondente ai principi di trasparenza
- Contenere le motivazioni delle scelte effettuate: l'obbligo spetta sia al singolo docente (valutazione motivata desunta da un numero di verifiche scritte, orali, effettuate nel corso delle attività didattiche), sia all'organo collegiale
 - Rispettare i criteri adottati dalla Scuola per valutare gli esiti finali delle prestazioni degli allievi.

Per l'educazione civica il coordinatore formula la proposta di voto, sulla base degli elementi informativi forniti dagli altri docenti della classe.

La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico in base agli indicatori e descrittori riportati nel documento di integrazione del Protocollo di Valutazione.

La deliberazione finale del consiglio di classe deve basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria disciplina, sulle motivazioni portate dagli stessi e sui criteri valutativi stabiliti dalla Scuola. La deliberazione deve concludersi con un verbale che deve riportare tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le motivazioni adottate che hanno portato ai risultati approvati.

I Docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti.

Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo la decisione va adottata a maggioranza e non è ammessa l'astensione, pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.

I docenti di Religione Cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe e della commissione d'esame, con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti, partecipando agli scrutini e agli esami soltanto per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della R.C. Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Oltre alla valutazione delle singole discipline e del comportamento, va elaborato un giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti in base agli indicatori e descrittori riportati nella tabella del Protocollo di Valutazione e, per le classi terze, coerenti con il corrispondente livello del voto di ammissione agli esami (espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi).

La deliberazione finale del consiglio di classe deve basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria disciplina, sulle motivazioni portate dagli stessi e sui criteri valutativi stabiliti dalla Scuola.

I Docenti Coordinatori raccoglieranno dai colleghi le indicazioni per la rilevazione del comportamento e del profitto raggiunto da ogni singolo alunno in ogni disciplina, *eventuale nota per presenza di carenze da allegare alla scheda di valutazione ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado.*

Come noto è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Si ricorda che, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe, *con adeguata motivazione, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (vedi Protocollo di Valutazione della I.S)*, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, *diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.* Si ricorda che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

Ammissione alla classe successiva e all'esame (richiamo norme)

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi di scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successive, ovvero all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- la frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato da parte dell'alunno, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Ammissione all'esame di Stato. Si ricorda che, a norma delle vigenti disposizioni, in sede di scrutinio finale l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti(vedi Protocollo di Valutazione della I.S), la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, *sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità deliberate*, un **voto di ammissione** espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Per l'assegnazione del voto di ammissione i consigli di classe si atterranno ai criteri stabiliti. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Si ricorda che – posta la congruità ai già deliberati criteri riportati nel protocollo di valutazione - occorre motivare adeguatamente la decisione di non ammissione alla classe successiva /esami di stato, evidenziando i fattori determinanti ed allegando ad essa tutta la documentazione di quanto ha formato oggetto di:

- piano di studio personalizzato delle attività educative
- prove di verifica somministrate e risultati ad esse conseguenti;
- frequenza / profitto progetti attivati dalla Scuola
- programmazione e verifiche concernenti, tra l'altro, le attività di recupero individualizzato ovvero del gruppo ristretto nel quale l'alunno in questione è stato inserito a causa delle difficoltà di apprendimento;
- riferimento puntuale (n. verbale/ data adunanza) a verifiche effettuate in seno al Consiglio di classe
- Date incontri con la famiglia per informativa sul comportamento /scarso profitto del proprio figlio e conseguente modifica dell'impegno dell'alunno

Validazione anno scolastico. Si ricorda che prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Su espressa indicazione ministeriale il calcolo va effettuato non già' sulla base dei giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, bensì' sul tempo scuola ordinamentale (*n.b. orario curricolare che - per per le scuole secondarie di I grado funzionanti a tempo normale - risulta ministerialmente determinato in n.30 ore di tempo scuola settimanali*). In conseguenza di quanto, la determina in parola risulta essere la seguente:

- monte ore annuo di riferimento:

30 ore di t.s. ordinamentale x n. 33 settimane = 990 ore

- limite minimo di frequenza richiesto normativamente richiesto per assicurare regolarità didattica e valutabilità del percorso svolto dal singolo studente: tre / quarti delle complessive n. 990 ore= 742,5 ore

ore di assenze : fino ad un max di 247 ore, pari a n. 41 gg di lezione (alle condizioni normativamente date)

In ordine alle possibili, esercitabili DEROGHE, si richiamano quelle stabilite e, di seguito riportate in carattere corsivo:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati ivi compresi la malattia da Covid-19
2. terapie e/o cure programmate e documentabili
3. infortunio (certificazione medica con prognosi)
4. gravi e documentate esigenze di famiglia

Redazione delle relazioni finali /indicazioni. Nella consolidata normativa in materia, si ribadisce l'importanza della relazione finale del consiglio di classe in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati – compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. E' necessario che il verbale finale sia il più possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte del contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini e degli esami nasce proprio dalla carenza di motivazioni a supporto delle decisioni assunte e dalla superficialità nella redazione di tale verbale. Si richiama, altresì, quanto dispone la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, in ragione della quale, " tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini ed esami, sono oggetto del diritto di accesso a che vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi ".

CLASSI PRIME E SECONDE

Le relazioni, elaborate dai coordinatori di classe, dovranno riguardare l'andamento didattico e disciplinare delle classi, l'esplicitazione del PEI e PEP di alunni con BES, le verifiche del programma svolto, i criteri didattici seguiti e i risultati conseguiti. Per gli alunni ammessi con voto inferiore al 6, consegna nota riportante, per ogni disciplina, le carenze da colmare/ approfondire.

CLASSI TERZE

Le relazioni finali saranno elaborate dai coordinatori, su elementi forniti da tutti i docenti di classe, ed articolate nei seguenti punti:

- Situazione di partenza della classe (numero alunni, abbandoni, ripetenze, ambiente socio – culturale di provenienza, presenza di alunni in situazione di handicap, preparazione di base)
- Costituzione ed eventuali variazioni del corpo docente;
- Evoluzione della classe nel triennio sul piano didattico e del comportamento;
- Metodi e strategie didattiche attuate;
- Eventuali situazioni problematiche e soluzioni adottate;
- Interventi di recupero, consolidamento, avanzamento (indicare le modalità dell'intervento e per quali alunni è stato attuato);
- attività / insegnamenti per l'ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa con l'indicazione dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica
- Percorsi significativi realizzati nell'arco del triennio
- Grado di maturazione raggiunto dagli alunni della classe

Consegna documentale. Le relazioni finali, dopo l'approvazione dei Consigli di Classe, saranno consegnate, dal rispettivo coordinatore, alla prof.ssa Elena Stanzone che curerà' la predisposizione del materiale d'esame per ciascuna sottocommissione.

Certificazione delle competenze. Si ricorda che, relativamente alla secondaria di primo grado, il modello di certificazione delle competenze di cui al D.M. 742 viene redatto dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale per gli studenti ammessi

all'esame di Stato. Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Consigli di classe per scrutini finali. I Consigli di classe si svolgeranno in presenza , nei giorni ed negli orari stabiliti nel piano annuale delle attività.

O.d.G Consigli di classe - scrutini finali :

- a) Approvazione relazioni finali
- b) valutazione finale degli alunni : predisposizione atti documentali
- C) certificazione delle competenze (per le classi terze)

Adempimenti docenti coordinatori

- Consegna relazioni
- Stesura della relazione finale della classe;
- Stampa della relazione finale del Consiglio di classe, discussa e sottoscritta da tutti i docenti in sede di scrutinio;
- Tabulato esiti scrutini firmato digitalmente

Pubblicazione esiti scrutini. La pubblicazione degli esiti degli scrutini nelle modalita' previste dalle norme, avrà luogo, indistintamente per tutte le classi, il GIORNO di lunedì 13 GIUGNO p.v. , ALLE ORE 10,00.

Esame di Stato - Riunione Preliminare All'incontro preliminare, fissato per martedì' 14 giugno p.v. alle ore 8,30 presso la sede d'esame (sede centrale dell'I.S.) , dovranno partecipare tutti i docenti delle Scuole Secondarie di I grado dell'Istituto, per consentire di procedere ad eventuali surroghe.



Documento firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Ernestina Cassese